



COMUNE DI ITRI

- Provincia di Latina -

Determina SETTORE AFFARI GENERALI

Responsabile Dott.ssa DE FILIPPIS MASSIMINA

Determina n. 46 del 18/07/2019

Pubblicata il 18/07/2019 al n. 395 del Registro Generale

Oggetto:	AFFIDO SERVIZIO BROKERAGGIO ALLA BROKERITALY CONSULTING SRL.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 7293 del 24.05.2019 con il quale la Dott.ssa Massimina De Filippis è stata nominata Responsabile del Servizio n° I Affari Generali;
Richiamata la propria precedente Determina n° 1 del 12/10/2017, R.G. n° 405 del 12/10/2017, con la quale il servizio di brokeraggio è stato affidato alla Brokeritaly Consulting srl, con sede legale in Roma - via Aureliana 53 (cap. 00187) iscritta al Registro delle Imprese di Roma al nr. 11572181003, autorizzata all'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa RUI sez. B nr. 8000398343 per anni 2 (due) e, comunque, fino alla scadenza delle coperture assicurative stipulate dall'Ente con la collaborazione della citata società di brokeraggio (31/05/2019), giusto art. 4 della convenzione sottoscritta in data 24.10.2014;

Considerato che:

non esistono, all'interno della dotazione organica dell'ente, idonee professionalità in grado di assicurare un servizio di brokeraggio;

la concreta difficoltà inerente la corretta gestione dei sinistri e la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio e con riferimento alla varietà di polizze offerte dal mercato assicurativo;

appare giusto ed opportuno continuare a giovare della collaborazione di un broker che, in virtù delle sue competenze tecniche e della sua conoscenza del mercato sia in grado di studiare e valutare le necessità dell'Ente e di individuare le migliori formule assicurative in rapporto ai costi da sostenere;

che l'attività relativa all'affidamento in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi ed altro a carico del Comune di Itri;

Dato atto che sul MePA non esiste una quotazione del servizio in oggetto, né sono attive convenzioni sottoscritte e affidate a CONSIP aventi per oggetto beni servizi compatibili al servizio in parola;

Visti:

il D. Lgs 50/2016 recante "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'affidamento dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 36, c. 2 lett. a) "contratti sotto soglia";

il D. Lgs. n° 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50";

le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti emesse dall'Anac per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, in particolare il comma 2 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017:

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre , individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'art. 36, c.2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni di scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti.

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 co. 2 (come modificato dal D. Lgs. 56/2017) e nell'art.32 c. 14 (disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016) del D.Lgs. 50/2016:

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

art. 32 co. 14 : “ Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.

che nel portale Consip degli acquisti - Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è

assente lo specifico prodotto relativo al servizio di brokeraggio Assicurativo;

Preso atto

che la sentenza nr. 179/2008 della Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizione centrale - evidenzia che la remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo per l'ente e ne conferma la legittimità dell'affidamento intuitu personae;

che la sentenza nr. 1368/2009 del TAR Veneto ha confermato l'orientamento da parte della giurisprudenza del carattere di non onerosità del contratto di brokeraggio per le pubbliche amministrazioni;

che la Determinazione nr. 2 del 13/03/2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici ha disposto che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione";

Vista

la comunicazione della Brokeritaly Consulting srl con sede in Roma, via Aureliana, 53 (cap 00187) Iscritta al registro delle Imprese di Roma nr. 11572181003, autorizzata all'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa RUI sez. B nr. 8000398343 – ns. prot. 10191 del 18/07/2019 con la quale la stessa, oltre a relazionare sull'attività svolta a favore del Comune di Itri, offre la propria disponibilità a garantire il servizio offerto per il triennio giugno 2019 al 31/05/2022 agli stessi patti e condizioni del precedente affido;

Riscontrati i dati e quanto relazionato dalla Brokeritaly Consulting srl con i dati in possesso del Comune di Itri;

Dato atto

che il servizio di brokeraggio assicurativo non è direttamente oneroso per l'Ente poiché l'attività è remunerata, con una quota percentuale relativa ai premi netti, dalla compagnia di assicurazione con cui vengono stipulati i contratti e con tale atto non si assume alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Ente, garantendo così il rispetto di quanto previsto dall'art. 163 Tuel;

Rilevato

comunque, ai fini dell'appalto, che la somma annua delle commissioni corrisposte

dal mercato assicurativo per l'intermediazione delle polizze del Comune di Itri ammonta a circa € 4.000,00.

Considerato che la Brokeritaly Consulting srl soddisfa le esigenze dell'Amministrazione, anche per i servizi aggiuntivi di consulenza;

Richiamata, da ultimo, la Determina Dirigenziale n°309 del R.G. del 21/05/2019 con la quale il Responsabile del Servizio, a seguito di procedura di gara, ha affidato i Servizi Assicurativi del Comune di Itri per anni 3 (trentasei mesi a decorrere dalle ore 24:00 del 31/05/2019 alle ore 24:00 del 31/05/2022), procedura indetta e gestita con l'ausilio della Brokeritaly in qualità di broker del Comune di Itri;

Considerato che il Patrimonio amministrato dall'Ente è soggetto a rischi di varia natura, che possono comportarne una riduzione economica;

CONSIDERATA l'esigenza di questa Amministrazione di avere un'attività di coordinamento e gestione funzionale dei sinistri al fine consentire un monitoraggio costante delle richieste risarcitorie indirizzate all'Ente;

RAVVISATA la peculiarità dei rischi di varia natura a cui è assoggettato l'Ente, che mediante l'azione di trasferimento assicurativo, se effettuata con efficacia, possono essere mitigati molti tra i suddetti rischi in quanto l'assicuratore, dietro corresponsione di un premio commisurato alla loro entità, può finanziare il ripristino del Patrimonio amministrato in seguito a danni eventualmente conseguenti:

- all'eventuale insorgenza di Responsabilità civile dell'Ente verso terzi e dipendenti per l'esercizio di attività istituzionali e, salvo i casi di dolo e colpa grave, di soggetti che agiscono in nome e per conto dell'Ente e con esso organicamente immedesimati;
- all'eventuale insorgenza di Responsabilità civile, amministrativa, patrimoniale e contabile di amministratori, funzionari, dirigenti e dipendenti del Comune;
- all'eventuale insorgenza di Responsabilità civile verso terzi dell'Ente per la circolazione di veicoli di sua proprietà, ai sensi della Legge n.990/1969
- all'eventuale verificarsi di incendio ed altri eventi di origine naturale ed umana che causino danno ai beni immobili e/o ai beni mobili amministrati dall'Ente;
- all'eventuale verificarsi di furto, rapina, estorsione di beni mobili amministrati dall'Ente, e danni ad essi conseguenti;
- all'eventuale verificarsi di collisione / ribaltamento / uscita di strada di veicoli di proprietà di dipendenti dell'Ente, che li utilizzino, debitamente autorizzati, in occasione di servizi in nome e per conto dell'Ente stesso per i quali l'Ente debba contrarre copertura assicurativa ai sensi dei rispettivi CC.NN.LL. /AA.CC.NN. e/o della normativa vigente.

VISTA la Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che " l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a

qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi."

RILEVATA la complessità delle attività:

- di analisi dei suddetti rischi, finalizzata al loro eventuale trasferimento ad assicuratori mediante acquisizione dei correlati servizi e conseguente stipula di idonei contratti, che implicano l'esperimento di procedure di acquisizione dei servizi assicurativi, ai fini dell'elaborazione degli schemi dei contratti assicurativi e delle clausole da inserire nell'interesse dell'Ente nonché della quantificazione di congrue previsioni di spesa;
- necessarie alla gestione ed esecuzione tecnica ed amministrativa dei contratti eventualmente stipulati, nonché al costante mantenimento della loro congruità rispetto alle mutevoli esigenze dell'Ente ed alla raccolta costante ed ordinata delle informazioni riguardanti i sinistri che eventualmente le interessano;
- necessarie alla gestione stessa delle pratiche di sinistro e risarcimento di eventuali danni, per garantirne il miglior esito.

Considerato che l'esigenza di essere affiancati da una figura in grado di fornire quelle fondamentali competenze specialistiche ed interdisciplinari necessarie per adottare tutte le tecniche di prevenzione necessarie per stipulare coperture assicurative adeguate è maggiormente avvertita in un contesto del mercato assicurativo caratterizzato da sempre meno interesse delle compagnie ad assicurare i rischi derivanti dalle attività degli enti locali tanto che alle gare partecipano pochi concorrenti e alcune gare vanno deserte e non trovano copertura alcuni rischi;

Accertato, come in atti, che la Brokeritaly Consulting ha svolto un ottimo servizio a favore del Comune di Itri;

Dato atto che, sulla base del nuovo affido, vi è un risparmio globale, nell'ultimo triennio, pari ad euro 46.954,36 oltre al miglioramento dei vari massimali;

Considerato che, grazie alla clausola SIR (Self Insurance Retention), proposta dalla Brokeritaly Consulting S.P.A. ed attuata all'esito di ponderate valutazioni ed analisi di mercato, il Comune di Itri consegue anche un beneficio economico indiretto sul premio pagato; beneficio che è determinato sia dal mancato caricamento dei costi di gestione del sinistro, sia dal fatto che i sinistri gestiti in proprio dall'Ente non vanno ad influire sulla redditività tecnica del contratto assicurativo.

Dato atto della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto, altresì, della insussistenza di cause di incompatibilità della scrivente in ordine all'adozione del presente atto;

Visto il D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'ordinamento degli uffici e dei Servizi;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Vista la legge n. 55/2019 di conversione del dl n. 32/2019 "Sblocca cantieri"

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di affidare il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa, per il periodo 01/06/2019 – 31/05/2022, e, comunque fino alla scadenza delle coperture assicurative stipulate dall'Ente, con la collaborazione della citata società di brokeraggio giusta art. 4 della convenzione sottoscritta in data 24.10.2014, alla Brokeritaly Consulting srl con sede in Roma, via Aureliana, 53 (cap 00187) Iscritta al registro delle Imprese di Roma nr. 11572181003, autorizzata all'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa RUI sez. B nr. 8000398343

2. di dare atto che il servizio non è compreso in convenzioni CONSIP e non esiste alcuna quotazione sul MePA;

3. di dare atto che l'incarico non comporta alcun costo diretto al Comune di Itri in quanto i compensi del broker, come da consuetudine, sono costituiti dalle provvigioni sui premi assicurativi e corrisposti dalle compagnie assicurative;

4. di stabilire che l'incarico sarà formalizzato mediante la sottoscrizione del presente provvedimento da registrarsi in caso d'uso;

5. Di dare atto che il firmatario della presente, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento del Comune di Itri né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

6. Di dare atto che i dati del presente provvedimento sono oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, art. 37;

7. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on-line e nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del Comune di Itri;

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Massimina De Filippis)

Informazioni

Somma impegnata

Rif. Proposta Settoriale

Visto del Servizio Finanziario e Contabile

Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni